

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO.

1 - DESTINATARI

Il disegno di legge prevede la istituzione di borse di studio di L. 150.000 annue per consentire agli alunni capaci e meritevoli, che versano in delicate condizioni economiche familiari, il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

In proposito è da osservare che l'art.1 statuendo per la spettanza del diritto sia agli alunni delle scuole statali che a quelli delle scuole autorizzate, attua il principio di pari dignità sociale e giuridica dei cittadini davanti alla legge (art.3 della Costituzione) che, nella fattispecie, si traduce nell'omogeneo trattamento scolastico tra i due ordini di discendenti (statali o non) voluto dall'art.33, comma 4°, della Costituzione.

Inoltre, recepisce in norma legislativa regionale le più recenti pronunce giurisprudenziali, secondo le quali il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione attiene oltre che alle persone fisiche anche a quelle giuridiche e agli enti di fatto,

tra cui vanno annoverate le scuole autorizzate.

2 - ORGANI

Data la vastità e l'importanza del fenomeno socio-culturale, il disegno di legge attribuisce alla Giunta Regionale un ~~massiccio~~ potere discrezionale sulla valutazione e graduazione degli interessi della popolazione scolastica pugliese circa la determinazione, l'ammontare e la ripartizione nonché le condizioni e le modalità di conferimento delle borse di studio.

Tuttavia, il disegno di legge limita tale potere o determinando l'importo della borsa di studio (in L. 150.000) o prescrivendo presupposti e condizioni (licenza media, promozione per scrutinio) o dettando criteri di ripartizione (proporzionalità della popolazione scolastica) o consentendo la erogazione delle borse di studio nei limiti del bilancio, eccetera.

Inoltre, l'esercizio concreto di questo potere è subordinato alla proposta dell'Assessore alla P.T., che così, in relazione alla competenza per materia, assume il ruolo di organo propulsore, regolatore ed informatore del fenomeno socio-culturale.

Si osservi ancora che il disegno di legge (art.5), in tanto non detta norme per la disciplina della validità delle riunioni e delle deliberazioni delle commissioni in quanto intende attribuirne il potere alla Giunta Regionale (art.4) affinché disciplini la materia col decreto con cui indice il concorso. E' ciò sia per motivi di co-

portunità normativa e sia per ragioni di opportunità pratica.

Si sottolinea che l'art.4 del d.d. legge, informandosi allo spirito democratico dell'art.1 dello statuto della Regione della Puglia, prevede la istituzione di commissioni provinciali in cui sono rappresentati effettivamente tutti gli interessi afferenti all'assistenza scolastica: da quello istituzionale a quello delle famiglie degli studenti.

3 - MODALITÀ PER CONSEGUIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO.

CRITERIO DI RIPARTIZIONE

Il disegno di legge prevede due categorie di condizioni: una attiene al conseguimento della borsa, l'altra alla riconfermabilità della borsa stessa.

A - Le condizioni di conseguimento sono:

a) per gli alunni licenziati dalla scuola media; lo stato di bisogno, l'iscrizione ad una classe di qualsiasi tipo di scuola di secondo grado, la idoneità al concorso.

b) per gli alunni che frequentano le classi delle scuole secondarie: lo stato di bisogno, la promozione per scrutinio o, se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva conseguita nella prima sessione.

B - Condizioni di riconfermabilità sono:

lo stato di bisogno, il conseguimento della promozione per scrutinio finale e l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Qui la ragione d'essere dell'ultimo requisito, e cioè dell'iscrizione all'anno di corso successivo, riposa

sulla continuità temporale e non logica o funzionale nel senso che l'alunno decade dal diritto alla riconferma della borsa se per qualsiasi causa non si iscrive alla classe superiore dell'anno scolastico immediatamente successivo.

C - Stato di bisogno

Questo è il presupposto principe sia della ammissione al concorso della borsa di studio che della ri confermabilità della borsa stessa.

Il disegno di legge sia per ragioni di natura politica (e cioè per non inimicarsi la popolazione a causa dell'indicazione di certe fasce di reddito) sia di ordine pratico (quasi impossibilità di accertare il reddito) e sia di ordine burocratico (ingerenza nella competenza dei comuni) ha stabilito di determinare lo stato di bisogno mediante il rinvio alla legislazione tributaria.

D - Criteri di ripartizione

Il disegno di legge, per evidenti fini di giustizia distributiva, statuisce, all'art. 1, che la ripartizione delle borse di studio deve essere fatta secondo la concomitanza di criteri quantitativi (la popolazione scolastica), qualitativi (tipo di scuola) e territoriali (circoscrizione provinciale).

4 - VERSO UNA REGIONE SOCIALE - GUARIGLIORE PER I DOTTORI

Il disegno di legge innova profondamente nel la legislazione dell'assistenza scolastica: esso, infatti, per la concessione delle borse di studio, richiede un concorso per "soli titoli" (art.1), e non per esami, così come prescrive l'art.38 della legge 24 luglio 1962, n.1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola.

Il disegno di legge adotta il concorso per soli titoli perché interpreta la capacità di cui parla l'art. 34 della Costituzione con riferimento allo stato di bisogno economico in cui versa l'alluno e la sua famiglia; situazione, questa che di fatto limita l'espli cazione della piena personalità morale e sociale dello studente.

Infatti l'eliminazione della prova scritta è stata dettata dalla considerazione che essa determinava, di fatto, una sproporzione valutativa tra gli alunni di diversa estrazione sociale.

E' notorio che il codice linguistico degli alunni provenienti da fasce sociali meno favorevole è notevolmente più povero di quello posseduto dagli altri alunni e quindi la prova scritta, creando ulteriori discriminazioni, non attuerebbe il principio delle uguali condizioni di par-tenza che postula la necessità di un'avazione compensatrice andando incontro ai meno abbienti.

L'eliminazione della prova scritta oltre a ri-dare, quanto al merito, la giusta collocazione di dignità alla valutazione espressa dagli organi scolastici (consigli

dei professori - commissioni di esami), consente un giudizio globale delle capacità dell'alunno sull'intera gamma delle discipline di studio e non soltanto sulla prova di italiano.

Inoltre, interpretare la capacità dell'alunno in relazione allo stato di bisogno, significa attuare il dettato costituzionale dell'ultimo comma dell'art.34 della Costituzione secondo il quale all'ottenimento dei mezzi economici diretti a proseguire negli studi, sino a raggiungerne i gradi più alti, concorrono anche le famiglie degli studenti e cioè i genitori che per norma civile (art.147 C.C.), prima, è costituzionale (art.30) poi, hanno il dovere di mantenere, educare e istruire i figli.

Oggi, la società nazionale è diversa da quella del tempo della Costituente: è cresciuta in senso democratico; oggi il popolo chiede la socialità della legislazione, ed il "politico a vocazione sociale" deve accoglierne il contenuto in norma legislativa.

Con questo disegno di legge, la Regione della Puglia, chiama alla gestione della pubblica cosa anche rappresentanti dei lavoratori e delle famiglie degli studenti ed interpreta la capacità di cui parla l'art.34 della Costituzione in correlazione alla situazione di bisogno, avviandosi verso forme di una integrale democrazia politica e sociale.

REGGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

DISEGNO DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO.

ARTICOLO 1

In attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce ogni anno concorsi provinciali, per soli titoli, per la segnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o, se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, delibera annualmente il numero e l'importo delle borse da assegnare, in relazione al fondo previsto nel bilancio e avuto riguardo alla spesa derivante dalla conferma di borse precedentemente assegnate.

Con lo stesso provvedimento viene effettuata la ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed in rapporto ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 2

L'importo della borsa di studio è, per l'anno scolastico 1972/73, di L. 150.000.-

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola.

ARTICOLO 3

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile non è superiore al minimo tassabile ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito e dell'imposta personale che la sostituirà.

ARTICOLO 4

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, nomina non proprio decreto le commissioni provinciali per l'assegnazione delle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

- a) del Presidente, scelto tra persona eleggibile alla carica di Consigliere regionale;
- b) di un Preside di ruolo;
- c) di un professore di ruolo;
- d) di tre rappresentanti designati ciascuno dalle confederazioni sindacali;
- e) di un rappresentante del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici;
- f) di un rappresentante delle Scuole non statali;
- g) di un rappresentante delle Associazioni dei genitori.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 5

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dei Presidenti vengono trasmesse ai Capi di Istituto per la pubblicazione all'Albo per 15 giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta Regionale il Decreto di approvazione delle graduatorie.

ARTICOLO 6

L'Amministrazione Regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340, di cui al successivo art.7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nell'ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 7

Per l'anno scolastico 1972/73 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L. 201.000.000, pari a n. 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, farà carico allo apposito fondo del bilancio regionale 1972 corrispondente al CAP 2695 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Allo stesso capitolo farà carico la spesa di L. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi, della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione.

REGIONE PUGLIA

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.